

Legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3, *Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18*".

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, al fine di razionalizzare e rendere più efficiente la gestione delle risorse assegnate dalla Regione alle Autorità previste dagli articoli 52, 53, 54, e 55 dello Statuto regionale, nel rispetto della loro autonomia, detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo del Difensore civico regionale, di cui alla legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29, della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9, del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 27 marzo 2001, n. 8, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, nonché di ogni altro organismo di garanzia istituito con legge presso il Consiglio regionale.

Art. 2
(Struttura organizzativa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale), un'apposita struttura, determinandone l'assegnazione del relativo personale.
2. La struttura di cui al comma 1 in particolare è preordinata alla gestione unitaria delle risorse umane e al coordinamento delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Autorità di garanzia indipendente.
3. Il dirigente della struttura di cui al comma 1 è responsabile della direzione e del coordinamento dell'attività amministrativa e finanziaria della stessa.

Art. 3
(Conferenza delle Autorità indipendenti)

1. È istituita la Conferenza delle Autorità di garanzia indipendenti al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione funzionale delle medesime Autorità, composta dalla o dal:
a) Difensore civico regionale;
b) Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
c) Presidente del CORECOM;
d) Presidente della Commissione per le pari opportunità.
2. Alle sedute della Conferenza partecipa il dirigente della struttura competente di cui all'articolo 2.
3. La Conferenza è integrata da ogni altra Autorità di garanzia indipendente istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 dello Statuto regionale.
4. La Conferenza è presieduta a rotazione da una delle Autorità che la compongono e si riunisce in occasione della predisposizione dei programmi di attività di cui all'articolo 4, comma 1, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti.

Art. 4
(Programma di attività e relazioni consuntive)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascun organismo di cui all'articolo 1, presenta al Consiglio e alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno

finanziario.

2. Copia della documentazione di cui al comma 1 è trasmessa contestualmente anche alla Giunta regionale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, dando conto nella stessa dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. La relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione.

Art. 5 **(Disposizioni finanziarie)**

1. Per il finanziamento degli organismi di cui all'articolo 1 e delle attività previste nelle rispettive leggi istitutive l'entità della spesa è stabilita annualmente con legge finanziaria.
2. Per l'anno 2008 le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nelle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 2008 di seguito indicate:
 - a) UPB 1.05.01 per il Difensore civico regionale;
 - b) UPB 1.05.03 per il CORECOM;
 - c) UPB 3.20.03 per la Commissione pari opportunità tra uomo e donna;
 - d) UPB 5.30.07 per il Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2008 le eventuali variazioni necessarie alla gestione.

Art. 6 **(Modifiche alla l.r. 29/1981)**

1. Nel titolo e negli articoli della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 (Istituzione del Difensore civico) dopo le parole "difensore civico" è aggiunta la parola "regionale".
2. Alla fine del primo comma dell'articolo 1 della l.r. 29/1981 sono aggiunte le seguenti parole: "con sede presso il Consiglio regionale".
3. Al secondo comma dell'articolo 6 della l.r. 29/1981 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
4. L'articolo 8 della l.r. 29/1981 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Al difensore civico regionale spetta il compenso annuo onnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura media tra il minimo e il massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.
Il compenso di cui al primo comma è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali."
5. L'articolo 10 della l.r. 29/1981 è abrogato.

Art. 7 **(Modifiche alla l.r. 9/1986 e alla l.r. 20/1984)**

1. Il primo comma dell'articolo 1 della l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è sostituito dal seguente:
"È istituita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con sede presso il Consiglio regionale."
2. Al primo comma dell'articolo 5 della l.r. 9/1986 sono aggiunte in fine le seguenti parole "e costituiscono l'ufficio di presidenza."
3. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della l.r. 9/1986 è aggiunto il seguente:
"La Commissione articola le sue attività anche per gruppi di lavoro."
4. Dopo l'articolo 5 della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis

Alla presidente e a ciascuna vicepresidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per lo svolgimento delle attività di competenza è corrisposta una indennità annua complessiva rispettivamente pari a euro 1.800,00 e ad euro 1.200,00.

Alle restanti componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la partecipazione a ciascuna seduta della commissione stessa è corrisposto un gettone di presenza pari ad euro 40,00.

A tutte le componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la partecipazione alle sedute della commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale).".

5. L'articolo 6 della l.r. 9 /1986 è abrogato.

6. Alla Tabella B, Allegato 2, della l.r. 20/1984 la voce "Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna" e la corrispondente cifra "25,00" sono abrogate.

Art. 8 (Modifiche alla l.r. 8/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) dopo la parola "presenta" sono aggiunte le seguenti "alla Giunta e trasmette contestualmente".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 8/2001 dopo la parola "presenta" sono aggiunte le seguenti "alla Giunta e trasmette contestualmente".

3. All'articolo 14 della l.r. 8/2001 dopo le parole "l.r. 18 aprile 1986, n. 9" sono aggiunte le seguenti ", il Difensore civico regionale di cui alla l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18".

4. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 8/2001 è abrogato.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della l.r. 8/2001 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CORECOM si avvale di personale messo a disposizione dall'Ufficio di Presidenza, ed in particolare di:

a) personale di ruolo della Regione;

b) personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997;

c) personale di ruolo di enti locali.

3. Le funzioni di controllo dell'operato dei mass media, il rapporto con gli stessi, la redazione di notizie e contenuti da veicolare attraverso gli organi di informazione in relazione alle funzioni del CORECOM, possono essere affidate ad una unità di personale appartenente al ruolo regionale munita di uno specifico diploma di laurea e di una esperienza pluriennale nel settore dell'informazione o della comunicazione, nonché iscritta all'ordine dei giornalisti. Per il periodo in cui svolge tale funzione si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.".

Art. 9 (Modifiche alla l.r. 18/2002)

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002 le parole "di cui alla" sono sostituite dalle parole "nella misura prevista dalla".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

"1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale.".

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/2002 è abrogato.

4. L'articolo 5 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Norma finanziaria).

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con quota parte delle risorse del Fondo unico per le politiche sociali determinata annualmente con legge finanziaria.".

Art. 10
(Norme transitorie e finali)

1. L'entità dei compensi di cui all'articolo 5 bis della l.r. 9/1986, così come inserito dal comma 4 dell'articolo 7, di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1981, così come sostituito dal comma 4 dell'articolo 6, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 18/2002, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 non può superare lo stanziamento determinato dalla legge finanziaria regionale.
2. Per l'anno 2008 il programma di attività di cui al comma 1 dell'articolo 4, relativo all'anno in corso, è presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 26 febbraio 2008.

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1

Il testo degli articoli 52, 53, 54 e 55 dello Statuto regionale, è il seguente:

"Art. 52 - (Difensore regionale) - 1. La Regione, al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con l'amministrazione regionale, istituisce l'ufficio del Difensore regionale con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza."

"Art. 53 - (Garante per l'infanzia e l'adolescenza) - 1. La Regione istituisce l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce la forma di elezione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza."

Art. 54 - (Commissione per le pari opportunità) - 1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza."

Art. 55 - (Altri organismi regionali indipendenti) - 1. La Regione, per garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi resi nell'interesse generale, può istituire con legge organismi indipendenti, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, stabilendo la loro composizione e le rispettive funzioni.
2. La Regione assicura il funzionamento e l'indipendenza del Comitato regionale per le comunicazioni."

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale) è il seguente:

"Art. 4 - (Struttura organizzativa) - 1. La struttura del Consiglio regionale è organizzata in un unico dipartimento cui è preposto un direttore generale.

2. Il dipartimento è articolato in servizi o in aree organizzative complesse ai quali sono preposti i dirigenti.

3. Il servizio è la struttura organizzativa preposta all'assolvimento, in modo coordinato e continuativo, di competenze individuate per omogeneità di materie o di funzioni, funzionali agli obiettivi prefissati.

4. Per il miglior conseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma di cui all'articolo 14, l'Ufficio di Presidenza, in alternativa ai servizi, può istituire, in numero non superiore a tre, aree organizzative complesse per assicurare la direzione unitaria di attività relative a materie o funzioni anche non omogenee, ma strettamente interdipendenti.

5. All'interno dei servizi o delle aree organizzative complesse possono essere individuate strutture alle quali sono preposti dirigenti.

6. Le strutture di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono istituite, su proposta del direttore generale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla presente legge e con riferimento agli obiettivi programmatici dell'attività consiliare."

Nota all'art. 3, comma 3

Per il testo del comma 1 dell'articolo 55 dello Statuto regionale vedi nelle note all'articolo 1, comma 1

Nota all'art. 6 e 7

In calce alle note sono pubblicati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17, i testi della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29 (Istituzione del Difensore civico regionale) e della l.r. 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna) coordinati con le modifiche apportate dalla legge regionale sopra pubblicata.

Nota all'art. 8, commi 1 e 2

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 12 - (Programma di attività e relazione) - 1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta **alla Giunta e trasmette contestualmente** al Consiglio regionale ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta **alla Giunta e trasmette contestualmente** al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

3. Il programma di attività e la relazione conoscitiva sono pubblicati, a cura del CO.RE.COM., nel Bollettino ufficiale della Regione."

Nota all'art. 8, comma 3

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8.(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 14 - (Rapporti istituzionali) - 1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il CO.RE.COM. collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, nonché con gli altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti e istituzioni competenti in materia, ivi compresa la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 18 aprile 1986, n. 9, **il Difensore civico regionale di cui alla l.r. 14 ottobre 1982, n. 29 e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.**"

Nota all'art. 8, comma 4

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8.(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 15 - (*Dotazione organica, collaborazioni e consulenze*) - 1. Comma abrogato.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il CORECOM si avvale di personale messo a disposizione dall'Ufficio di Presidenza, ed in particolare di:

- a) personale di ruolo della Regione;
- b) personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997;
- c) personale di ruolo di enti locali.

3. Le funzioni di controllo dell'operato dei mass media, il rapporto con gli stessi, la redazione di notizie e contenuti da veicolare attraverso gli organi di informazione in relazione alle funzioni del CORECOM, possono essere affidate ad una unità di personale appartenente al ruolo regionale munita di uno specifico diploma di laurea e di una esperienza pluriennale nel settore dell'informazione o della comunicazione, nonché iscritta all'ordine dei giornalisti. Per il periodo in cui svolge tale funzione si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

4. Nell'espletamento delle sue funzioni il CO.RE.COM. può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza."

Nota all'art. 9, comma 1

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 (Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza) così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"**Art. 2 - (Nomina, requisiti ed incompatibilità)** - 1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:

- a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;
- b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
- c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione.

4. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa anche libero professionale.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34: "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione".
6. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spetta un'indennità pari a quella prevista per il Difensore civico dall'articolo 8 della l.r. 14 ottobre 1981, n. 29: "Istituzione del difensore civico", nonché il rimborso spese ed il trattamento di missione **nella misura prevista dalla** l.r. 2 agosto 1984, n. 20: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
7. Il difensore civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza coordinano la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze."

Nota all'art. 9, commi 2 e 3

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 15 ottobre 2002, n. 18 (Istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza) così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Ufficio del garante*) - **1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale.**

2. Comma abrogato.

3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno una volta all'anno, sull'attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.

4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statuari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Favia, Giannotti, Altomeni, Castelli n. 138 del 6 dicembre 2006;

* Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 6 febbraio 2008;

* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 febbraio 2008, n. 97.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Consiglio Regionale.

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 14 OTTOBRE 1981, N. 29 (ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE) COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SONO STAMPATE CON CARATTERI DISTINTI, APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA.

Avvertenza:

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 17/2003, la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

L.R. 14 ottobre 1981, n. 29.

Istituzione del difensore civico **regionale**.

Art. 1

È istituito l'ufficio del difensore civico **regionale con sede presso il Consiglio regionale**.

Le modalità di nomina del difensore civico **regionale** e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art. 2

Il difensore civico **regionale** ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti

dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al difensore civico **regionale** il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività il difensore civico **regionale** rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art. 3

Il difensore civico **regionale** è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della Giunta regionale.

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'ufficio il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Il difensore civico **regionale** dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il difensore civico **regionale** esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art. 5

All'ufficio di difensore civico **regionale** deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art. 6

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico **regionale**:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del difensore civico **regionale** è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, **nonché con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale.**

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal consiglio regionale.

Art. 7

Il difensore civico **regionale** svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art. 8

Al difensore civico regionale spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura media tra il minimo e il massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

Il compenso di cui al primo comma è comprensivo degli oneri erariali, diretti e indiretti, previdenziali ed assistenziali.

Art. 9

Il difensore civico **regionale**, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

- a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
- b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art. 10

Articolo abrogato

Art. 11

Il ricorso al difensore civico **regionale** non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R. 21 novembre 1971, n. 1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art. 12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del difensore civico **regionale** è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

- a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";
- b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione e titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

- a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico **regionale**", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al difensore civico **regionale**", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20.000.000;
- b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1986, N. 9 (COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA) COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CHE SONO STAMPATE CON CARATTERI DISTINTI, APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA.

Avvertenza:

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 17/2003, la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

L.R. 18 aprile 1986, n. 9.

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 1

È istituita la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna con sede presso il **Consiglio regionale**.

Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di rimuovere le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere pari opportunità tra i sessi.

Art. 2

La commissione ha il compito di:

- a) espletare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale;
- b) promuovere iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazione circa le garanzie legislative vigenti;
- c) operare per la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, adoperandosi per la soluzione, nelle sedi competenti, delle relative controversie, fornendo eventuali pareri e consulenze e dando adeguata informazione delle azioni positive svolte;
- d) formulare osservazioni e proposte su progetti ed atti amministrativi regionali, che investono la condizione femminile;
- e) formulare proposte di adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza;
- f) elaborare progetti per favorire la presenza delle donne nella vita sociale e politica della regione;
- g) promuovere progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne;
- h) verificare l'attuazione delle leggi, nazionali e regionali, che interessano le donne e redigere un rapporto attuale sullo stato di applicazione della normativa generale riguardante la condizione femminile;
- i) inviare ogni anno al consiglio regionale, nella fase di formulazione del bilancio regionale, una relazione di osservazioni e di progetti al riguardo.
- l) promuovere iniziative per facilitare l'attività delle donne elette nelle istituzioni diffondendo materiale, notizie, informazioni utili all'esercizio delle funzioni;
- m) sollecitare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale;
- n) verificare in modo continuativo lo stato di efficienza dei servizi sociali e di quelli preposti alla tutela della salute, organizzati dagli enti locali.

Art. 3

La commissione è eletta dal consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza.

È composta da venti membri, eletti fra donne che abbiano riconosciuta esperienza sulla condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e siano rappresentative dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile.

La commissione opera in piena autonomia.

Art. 4

All'insediamento della commissione provvede il presidente del consiglio.

La commissione resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 5

La commissione elegge al proprio interno un presidente e due vicepresidenti, che hanno il compito di coordinarne i lavori e costituiscono l'ufficio di presidenza.

La Commissione articola le sue attività anche per gruppi di lavoro.

Entro sessanta giorni dal suo primo insediamento la commissione adotta un regolamento interno che, nel rispetto delle varie componenti, ne disciplina il funzionamento.

In questioni di particolare rilevanza la commissione può tenere sessioni pubbliche.

Art. 5 bis

Alla presidente e a ciascuna vicepresidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per lo svolgimento delle attività di competenza è corrisposta una indennità annua complessiva rispettivamente pari a euro 1.800,00 e ad euro 1.200,00.

Alle restanti componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la partecipazione a ciascuna seduta della commissione stessa è corrisposto un gettone di presenza pari ad euro 40,00.

A tutte le componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la partecipazione alle sedute della commissione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale).".

Art. 6

Articolo abrogato

Art. 7

Alla commissione è erogato annualmente un finanziamento a carico del bilancio della Regione. La commissione presenta ogni anno al consiglio regionale il proprio programma ed una relazione sulle attività svolte entro i trenta giorni precedenti i termini rispettivamente stabiliti dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 8

Per la concessione alla commissione istituita per effetto del precedente art. 1 dei finanziamenti necessari per l'espletamento dei propri compiti è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 100.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede:

- a) per l'anno 1986, mediante riduzione, per l'importo di lire 100.000.000, degli stanziamenti di competenze e di cassa del fondo globale di parte corrente - capitolo 5100101 del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento ascrivito alla partita n. 19 dell'elenco n. 2;
- b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1979, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme occorrenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte:

- a) per l'anno 1986, a carico del capitolo 4234110 che con la presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione "Finanziamento alla commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna" con stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di lire 100.000.000;
- b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.